

LA PENSIONE AI SUPERSTITI E LA SUCCESSIONE AGLI EREDI

A cura di

Adelmo Mattioli – *Direttore regionale Inca-Cgil Emilia Romagna*

Silverio Ghetti – *Segretario regionale Spi-Cgil Emilia Romagna*

Stefania Trombetti – *Responsabile servizi fiscali CAAF Emilia Romagna*

Descrizione della prestazione, che cosa è:

È la pensione che, alla morte del lavoratore (dipendenti pubblici, privati e autonomi) assicurato o già pensionato, può essere erogata dall'INPS, dall'INPDAP o da altri Enti Previdenziali ad alcuni familiari superstiti, in base a specifiche norme di legge che esamineremo in dettaglio.

La pensione di reversibilità è stata introdotta nel nostro Paese nel lontano 1939, qualificata come prestazione a tutela del rischio più grave che incombe sulle famiglie dei lavoratori: la morte del capo famiglia, che pone in gravi difficoltà economiche e di sopravvivenza i familiari superstiti.



La pensione ai superstiti può essere di due tipi:

- **di reversibilità, se la persona deceduta era già pensionata;**
- **indiretta, se il soggetto alla data della morte, non era ancora in pensione, ma ne possedeva i requisiti contributivi minimi.**

Dipendenti Pubblici diritto alla pensione di reversibilità

Dal 17 agosto 1995, in base all'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, a tutti i dipendenti pubblici dello Stato o Enti Locali, è stata estesa

la disciplina di legge della pensione ai superstiti vigente presso l'INPS, in quanto precedentemente vigevano disposizioni specifiche.

Le varie disposizioni dalla riforma delle pensioni del 1995 ad oggi

La legge n° 335/95, riforma delle pensioni, ha regolamentato i criteri per la liquidazione dei trattamenti spettanti ai superstiti, nell'ambito del percorso di armonizzazione, per il superamento delle varie norme che regolavano il diritto in modo difforme nei vari Fondi previdenziali.

Le prestazioni ai superstiti, infatti, al pari delle altre prestazioni, erano diversamente regolamentate nei vari regimi previdenziali, sia in relazione ai requisiti contributivi per il diritto, sia in relazione alla categoria dei superstiti ed anche per il regime di calcolo e di cumulo con altre prestazioni previdenziali o altri redditi.



Requisiti contributivi per il diritto alla pensione in caso di decesso del lavoratore non ancora in pensione:

- il soggetto, al momento del decesso, deve far valere o 15 anni di contribuzione in tutta la vita lavorativa (o servizio utile – il requisito dei 15 anni resta tale anche dopo l'innalzamento a 20 del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, previsto dalla riforma delle pensioni del 1992) o 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data di morte;
- in caso di decesso di pensionato, ovviamente, non sono richiesti requisiti particolari essendo già in godimento di un trattamento pensionistico.

Categorie di superstiti aventi diritto

- **coniuge**, anche se separato legalmente o divorziato e titolare di assegno alimentare e che non sia passato a nuove nozze; se la persona deceduta ha avuto due matrimoni, la pensione di reversibilità deve essere ripartita fra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato, da parte del Giudice (che deve tenere in considerazione la durata del matrimonio, la situazione economica dei due coniugi, ecc..) che ne indica gli importi da erogare agli Enti Previdenziali. In caso di morte o nuovo matrimonio da parte del coniuge superstite, la pensione di reversibilità deve essere pagata integralmente al coniuge divorziato (60% della pensione del soggetto deceduto);
- **figli minori**, con la sentenza della Corte Costituzionale n.180/99 il diritto alla pensione di reversibilità viene riconosciuto anche ai nipoti minorenni e viventi a carico degli ascendenti;
- **figli studenti** a carico al momento del decesso, a condizione che non prestino attività lavorativa, fino a 21 anni se studenti di scuola media superiore o fino a 26 anni se studenti universitari, ma in tutti i casi non oltre la durata legale del corso di laurea;
- **figli inabili** di qualsiasi età, a carico al momento del decesso;
- **figli postumi** nati entro il 300° giorno dalla data del decesso del padre;

Per il diritto alla pensione di reversibilità si considerano figli superstiti se: legittimi, legittimati, affiliati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto.

- **ai genitori** d'età superiore a 65 anni, che non siano titolari di pensione e siano a carico dell'assicurato o del pensionato alla data della morte, quando non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione;
- **ai fratelli celibi e alle sorelle nubili**, che

non siano titolari di pensione, sempreché al momento della morte dell'assicurato o del pensionato risultino permanentemente inabili e a suo carico, quando non vi siano né coniuge, né figli superstiti, né genitori, o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione.

Requisito reddituale per essere a carico del genitore e per poter ottenere la pensione ai superstiti per alcuni casi particolari

Per erogare la pensione nei confronti dei figli e equiparati maggiorenni studenti o inabili, viene richiesto il requisito reddituale dell'essere a carico alla data di morte del genitore, i criteri in vigore sono in tal modo riassumibili:

- per figli studenti il limite di reddito è pari all'importo della pensione minima, aggiornata ogni anno, maggiorata del 30% **(anno 2005: importo mensile pari ad euro 546,03)**,

- per i figli maggiorenni inabili il limite di reddito da utilizzare è quello per il diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali,
- per i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, il limite di reddito da utilizzare è quello per il diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento erogato ai sensi dell'articolo 5 della legge n.222/84.

Figli studenti e lavoro precario

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 42 dell'anno 1999 si è introdotto il seguente principio: i figli studenti titolari di pensione di reversibilità, se svolgono una attività lavorativa precaria e saltuaria in conseguenza del quale percepiscono un reddito minimo (non quantificato), non perdono la quota di pensione di reversibilità.

Occorre vigilare con particolare attenzione nei confronti degli Enti Previdenziali per la corretta applicazione di detto principio.

Tabella di riepilogo in presenza di particolari condizioni

Status personale dell'ex coniuge superstite non risposato	Diritto alla pensione di reversibilità
Separato senza colpa	Sì , in tutti i casi
Separato con propria colpa	Sì , se in godimento dell'assegno alimentare stabilito dal Tribunale
Divorziato	Sì , se in godimento dell'assegno divorzile stabilito dal Tribunale
Divorziato, da una persona che si è risposata	Sì , come sopra e in concorrenza con l'altro coniuge superstite. (intervento del Giudice).
Convivente" more uxorio"	No

Quota una tantum in caso di nuovo matrimonio: doppia annualità

Al coniuge superstite che contragga nuovo matrimonio viene riconosciuto il diritto ad una indennità "una tantum" pari a due annualità della pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, a titolo di liquidazione in capitale della pensione di reversibilità che cessa di essere corrisposta. La doppia annualità viene erogata anche nel

caso rimangono dei figli con diritto alla pensione di reversibilità.

In questi casi ai figli superstiti verrà aumentata la quota di pensione, in base all'aliquote in vigore (esempio: se il figlio percepiva il 20% della pensione, in caso di matrimonio della madre, la quota di pensione aumenterà fino al 70%).

Deve essere presentata apposita domanda, all'Ente Previdenziale con l'indicazione della data del matrimonio, al momento del pagamento la quota una tantum viene sottoposta a tassazione separata IRPEF.

Il diritto alla pensione ai superstiti cambia percentuale o si revoca nei seguenti casi:

- se il coniuge superstite si risposa;
- figli minori, al compimento del 18° anno d'età;
- figli inabili, qualora venga meno lo stato d'inabilità;
- genitori, qualora conseguano altra pensione;
- fratelli e le sorelle, qualora conseguano
- altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato d'inabilità;
- figli studenti, a seconda dei casi, o al compimento del 18° anno o del 21° o del 26° per termine o superamento del limite massimo degli studi.



Figli studenti e attività lavorativa

La prestazione dell'attività lavorativa da parte degli studenti e l'interruzione degli studi non comporta l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione, che è ripristinata allorché cessi la causa della sospensione.

Per i figli studenti universitari il ripristino non può mai avvenire dopo il compimento del 26° anno d'età.

Importo della pensione, aliquote di reversibilità

Le aliquote di reversibilità da applicare alla pensione diretta in caso di morte di pensionato, o alla pensione teoricamente spettante in caso di morte di assicurato, sono le seguenti:

coniuge	60%
orfano solo	70%
coniuge con un orfano	$60 + 20 = 80\%$
coniuge con due o più orfani	$60 + 20 + 20... = 100\%$
due orfani	$40 + 40 = 80\%$
tre o più orfani	100%
genitori, fratelli o sorelle	15% ciascuno

Spetta il 70% nel caso in cui un orfano solo sia l'unico superstite di un soggetto deceduto dopo il 17 agosto 1995.

I nipoti hanno la stessa aliquota prevista di reversibilità stabilita nei confronti dei figli

Se la pensione della persona deceduta è integrata al trattamento minimo, il coniuge superstite ha sempre diritto al 60% dell'importo in pagamento integrato.

Decorrenza della pensione di reversibilità

La pensione è liquidata in base ad una specifica domanda, da inoltrare all'INPS o all'INPDAP o presso altri Enti, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o pensionato.

Nel caso di domanda tardiva si applica, ai ratei di pensione pregressi, il termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dalla data d'insorgenza del diritto.

Regime del cumulo tra pensione di reversibilità e altri redditi

L'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 ha introdotto la regola di carattere generale secondo il quale "gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella che di seguito si riporta.

Tabella relativa ai cumuli fra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi dei beneficiari

REDDITI	Quanto viene erogato della pensione di reversibilità:
Reddito superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D. (*) calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, Limite 2005: euro 16.396,77	Percentuale di cumulabilità: 75% (riduzione del 25%)
Reddito superiore a quattro volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D. (*) calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, Limite 2005: euro 21.862,36	Percentuale di cumulabilità: 60% (riduzione del 40%)
Reddito superiore a cinque volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D. (*) calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio, Limite 2005: euro 27.327,95	Percentuale di cumulabilità: 50% (riduzione del 50%)

(*) F.P.L.D. = Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti presso l'INPS

I redditi che concorrono a raggiungere i predetti limiti sono tutti quelli assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:

- **dei trattamenti di fine rapporto e delle relative eventuali anticipazioni;**
- **del reddito di casa d'abitazione e relati-**

ve pertinenze;

- **delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;**
- **la stessa pensione di reversibilità o qualunque altra pensione di reversibilità di cui l'interessato è titolare, in Italia o dall'Estero.**

Situazione di esclusione dal cumulo

Se nel nucleo familiare sono presenti figli minori o studenti o soggetti inabili, non opera

la riduzione percentuale della pensione come da tabella precedente.

Pensioni di reversibilità - decorrenza ante 16/8/95 - norma di salvaguardia

La riforma delle pensioni stabilisce che "sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri

miglioramenti", in pratica in presenza di redditi oltre alla pensione di reversibilità, non può essere erogato un importo inferiore a quello già in pagamento nel mese di agosto 1995.

Pensione di reversibilità e la rendita INAIL (per malattia professionale o infortunio sul lavoro)

Con la legge finanziaria 2001 del Governo Amato è stato ripristinato il cumulo totale fra la

pensione di reversibilità e eventuali rendite erogate dall'INAIL.

Diritto all'assegno al nucleo familiare e all'assegno familiare

Sulla pensione di reversibilità derivante dal lavoro dipendente può essere erogato, a domanda, l'assegno al nucleo familiare (ANF) per il coniuge, i figli minorenni o inabili, il diritto si perfeziona in base al reddito del nucleo familiare. Sulle pensioni di reversibilità derivanti da una attività autonoma possono competere gli assegni familiari, sempre

nel rispetto di particolari limiti di reddito personale e del nucleo familiare. Ricordiamo inoltre che può competere sulla pensione di reversibilità da lavoro dipendente l'assegno al nucleo familiare per se stesso in presenza di un riconoscimento sanitario di inabilità o di un soggetto minorenne titolare di una quota di pensione.

LA SUCCESSIONE AGLI EREDI

Al momento della morte di una persona i suoi beni ed anche gli eventuali debiti passano agli eredi. Tale trasferimento può avvenire per legge (le quote spettanti agli eredi sono stabilite dal Codice Civile) o per testamento (i beni vengono destinati nel modo scelto dal deceduto).



Esistono varie forme di testamento:

OLOGRAFO: viene scritto a mano e deve essere apposta la data e la firma; può essere conservato in un luogo segreto e fare in modo che venga rinvenuto al momento opportuno, consegnato ad una persona di fiducia o depositato presso un notaio.

PUBBLICO: viene redatto da un Notaio in base alle dichiarazioni rilasciate dal testatore. Il notaio provvederà alla registrazione ed alla conservazione del testamento.

SEGRETO: è il testamento olografo che viene depositato sigillato presso un Notaio che non ne conosce il contenuto e che provvede alla conservazione.

Tutti questi tre tipi di testamento devono essere pubblicati da un Notaio al momento della morte del testatore.

Con il testamento non si possono escludere dal diritto di successione i seguenti eredi:

- **coniuge;**
- **figli legittimi o naturali e loro discendenti;**
- **ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni, ecc.) solo in mancanza di figli;**
che possono impugnarlo qualora i loro diritti siano stati lesi.



Se nel patrimonio del deceduto sono presenti beni immobili (case o terreni) o diritti reali immobiliari gli eredi devono presentare dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data del decesso.

L'imposta di successione non è più dovuta, ma sono da pagare le imposte ipotecarie, catastali, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali, qualsiasi sia il valore degli immobili dichiarati nella successione. E' possibile pagare imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (quindi ridotta) se l'erede può usufruire dei benefici "Prima casa".

Imposte dovute

- IMPOSTA IPOTECARIA = 2% DEL VALORE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUCCESSIONE CON UN MINIMO DI **168,00 euro**
Se l'erede può usufruire dei benefici "prima casa" = **168,00 euro**
- IMPOSTA CATASTALE = 1% DEL VALORE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUCCESSIONE CON UN MINIMO DI **168,00 euro**
Se l'erede può usufruire dei benefici "prima casa" = **168,00 euro**
- IMPOSTA DI BOLLO = **euro 58,48** PER OGNI CONSERVATORIA
- TASSA IPOTECARIA = **euro 35,00** PER OGNI CONSERVATORIA
- TRIBUTI SPECIALI = VARIANO SECONDO L'UFFICIO

Per quanto riguarda i conti correnti bancari o postali, i depositi a risparmio, i libretti nominativi o al portatore, le azioni, le obbligazioni, i fondi comuni, i conti titoli, ecc. intestati al deceduto, è bene che gli eredi si rivolgano all'istituto di credito per sapere esattamente quale documentazione preparare per il cambio di intestazione. Tali beni non vanno indicati nella denuncia di successione, ma fanno parte del patrimonio da dividere fra gli eredi in base alla legge o per testamento.

Se il deceduto era titolare del solo diritto di usufrutto su case e/o terreni non va presentata la dichiarazione di successione, ma l'usufrutto deve essere cancellato.

RINUNCIA ALL'EREDITÀ

Gli eredi possono accettare o rinunciare all'eredità; i termini della rinuncia sono di 3 mesi dalla data del decesso se l'erede è nel possesso o utilizza i beni oggetto di successione; di 10 anni

dalla data del decesso se l'erede non è nel possesso dei beni o non li utilizza.

Chi rinuncia all'eredità è come se non fosse mai stato chiamato come erede.

RECUPERO CREDITI

- Per il recupero di eventuali crediti derivanti da conti correnti, conti titoli, ecc. occorre che si rivolga direttamente alla banca, alla posta o alla società finanziaria;
- Per le domande di pensione di reversibilità, ratei maturati e non riscossi di pensioni,

trattamenti sostitutivi ecc., si può rivolgere al Patronato INCA CGIL;

- In presenza di minori o tutelati è necessaria per poter riscuotere le somme di cui sopra l'autorizzazione del giudice tutelare.

DOCUMENTI PER L'APERTURA PRATICA DI SUCCESSIONE

- Certificato di morte in carta semplice;
- Certificato di matrimonio in carta semplice con annotazione relativa al regime patrimoniale del deceduto/a;
- Codice fiscale del deceduto/a;
- Codici fiscali degli eredi;
- Dati anagrafici degli eredi;
- Copia ultima dichiarazione dei redditi presentata dal deceduto/a;
- Copia atti notarili relativi ai beni immobili

(fabbricati e/o terreni) posseduti dal deceduto/a;

- Copia atti notarili relativi a donazioni di beni immobili o titoli di stato poste in essere dal deceduto/a nell'arco della vita;
- Documentazione relativa alle eventuali variazioni catastali dei fabbricati presentate (modelli di variazione e planimetrie);
- Documentazione relativa alle variazioni di coltura sui terreni se presentate

N.B.: Nel caso l'erede non sia in possesso degli atti notarili relativi agli immobili posseduti dal deceduto/a o della documentazione relativa alle variazioni catastali provvederemo alle ricerche necessarie.



Rivolgetevi al Patronato INCA, al CAAF o al Sindacato Pensionati SPI/CGIL per ottenere le informazioni di cui avete bisogno.

A volte per una mancata e tempestiva informazione si possono perdere diritti e benefici.